

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 117 DEL 30/12/2024

Oggetto: patto di integrità

Preso atto:

- della L. 190 del 06.11.2012
- del DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020
- del D. Lgs 159/2011 c.d. codice antimafia art. 83-bis comma 3
- della delibera n.37 del 14/02/2024 comune di Brescia (obiettivi 2024)
- del modello “patto di integrità” elaborato dall’amministrazione comunale di Brescia

DETERMINA

- Di approvare il modello del Patto di integrità allegato alla presente determina
- Di dare atto che tale modello sarà applicato alle procedure espletate dalla Fondazione
- Di procedere alla pubblicazione del Patto di integrità sul sito internet della Fondazione nella sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali
- di trasmetterlo al bisogno alla centrale unica di committenza incaricata delle procedure per conto della Fondazione

PATTO DI INTEGRITA’

tra la Stazione Appaltante Fondazione Brescia Solidale Onlus , rappresentata xxxx

e l’Operatore economico partecipante alla procedura di affidamento avente ad oggetto xxxxx –

PREMESSO

- che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell’inserimento nell’Elenco operatori economici della relativa gestione;
- che con l’inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
- che la sottoscrizione del presente Patto di integrità è richiesta per tutte le procedure di affidamento concernenti lavori, forniture e servizi, di importo superiore a 40.000,00 euro (iva esclusa);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti della Stazione Appaltante in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico, nell'ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Stazione Appaltante e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'Elenco degli operatori economici e della sua corretta gestione.
3. Come esplicitato nei documenti inerenti alla procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione secondo le modalità di cui al successivo art. 6, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione o del preventivo-offerta costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.
4. Il Patto di integrità deve essere allegato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura o alla presentazione di preventivo offerta. In caso di mancata allegazione o sottoscrizione del Patto è esperibile la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, al termine della quale, in caso di esito negativo, si provvederà all'esclusione dell'operatore economico.
5. Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.
- Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici di Fondazione Brescia Solidale Onlus è richiesto agli stessi di assumere l'impegno alla sottoscrizione del Patto di integrità laddove vengano individuati per le conseguenti procedure di affidamento.

Articolo 2

Obblighi della Stazione Appaltante

- Il personale della Stazione appaltante, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso
- Il personale della Stazione appaltante si astiene dal partecipare alla procedura di affidamento ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o nella fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase di esecuzione.
- La Stazione appaltante si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o



ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.

- Durante la procedura in oggetto la Stazione appaltante si impegna a garantire la parità di trattamento di tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
- La Fondazione si impegna a garantire ad ogni effetto il sistema di tutele per dipendenti e collaboratori che segnalano condotte illecite, così come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* e le relative disposizioni interne.

Articolo 3 Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza.
2. L'operatore economico dichiara di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.
3. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l'inserimento nell'Elenco degli operatori economici e la sua gestione.
4. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.
5. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività relativa alla procedura in oggetto.
6. L'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
7. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta o del preventivo-offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione:
 - rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;



- eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
- 8. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
- 9. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.
- 10. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore, nei contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 4 Violazione del Patto di integrità

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura sia di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 - esclusione del concorrente dalla procedura;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
 - risoluzione del contratto ed escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto;
 - esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata massima di tre anni;
 - cancellazione dall'Elenco degli operatori economici della Stazione appaltante per una durata massima di tre anni.

Articolo 5 Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'appalto conseguente alla procedura di affidamento.

Articolo 6 Sottoscrizione del Patto di integrità

1. Il presente Patto è sottoscritto digitalmente (ovvero con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina, corredato da documento di identità del sottoscrittore) dalla stazione appaltante e dall'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto o al buono d'ordine, onde formarne parte integrante e sostanziale.
2. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla procedura.



Articolo 7 Patto in fase di esecuzione del contratto

1. L'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità, in fase di partecipazione al procedimento di affidamento, senza necessità di sottoscriverlo nuovamente anche in fase di stipula od esecuzione del contratto.
- 2.

Articolo 8 Pubblicità del Patto di integrità

1. Lo schema del Patto di integrità è pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 9 Autorità competente per le controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Brescia.

***Per la Stazione appaltante
(firmato digitalmente)***

***Per l'operatore economico
Il titolare/legale rappresentante
(Firmato digitalmente)***

Brescia, 30 dicembre 2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Chiara Benini